

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Sede Legale: Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta (VR) - C.F. 91017190231

tel. 0442/85170 - fax 0442/419294 - e-mail: vric89300a@pec.istruzione.it Sito web: www.iccolognaveneta.edu.it

Protocollo (vedi segnatura)

Cologna Veneta, 26 marzo 2020

Al Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo dfp@mailbox.governo.it

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Veneto

Al Dirigente dell'UAT di Verona

Al Sindaco di Cologna Veneta

Al Sindaço di Pressana

Al Sindaco di Roveredo di Guà

Al Presidente del Consiglio d'istituto ERIKA ISATTO

All'Albo pretorio dell'istituto

All'Amministrazione trasparente dell'istituto

Alla DSGA

Al personale

Alla R.S.U.

Alla Home page del sito web dell'istituto

Alle OO.SS

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI IN APPLICAZIONE DEL D.L. 18 DEL 17/03/2020 E DEL DPCM DEL 22 MARZO 2020, CIRCA L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 87 comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato su G.U., Serie Generale n.70 del 17-03-2020), a norma del quale "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della



SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Sede Legale: Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta (VR) - C.F. 91017190231 tel. 0442/85170 - fax 0442/419294 - e-mail: vric89300a@istruzione.it - PEC vric89300a@istruzione.it - PEC vric89300a@istruzione.it - PEC vric8930a@istruzione.it - PEC vric8930a@istruzione.it - PEC vric8930a@istruzione.it - PEC <a href="m

Sito web: www.iccolognaveneta.edu.it

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale <u>NEGLI UFFICI</u> per assicurare <u>esclusivamente</u> le <u>attività che ritengono indifferibili</u> e <u>che richiedono necessariamente la presenza sul luogo</u> <u>di lavoro</u>, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81".
- VISTA la Nota Ministeriale n. 392 del 18/03/2020 riportante le istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche;
- **DATO ATTO** che gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative sono "amministrazioni pubbliche", a norma dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **CONSIDERATO** che per effetto, da ultimo, del D.P.C.M. 8 marzo 2020, risulta vigente la sospensione fino al 3 aprile 2020 dell'attività didattica in presenza, ferma restando la necessità di assicurare modalità di **didattica a distanza** come richiesto con nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020;
- RITENUTO doveroso procedere all'individuazione delle attività lavorative indifferibili, anche in ragione della gestione dell'emergenza da Covid-19, che devono necessariamente essere svolte in presenza da parte del personale dipendente, presso la sede dell'istituzione scolastica e nei punti di erogazione del servizio, non suscettibili di essere prestate in modalità di lavoro agile;
- **RICHIAMATI** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, la Legge 13 luglio 2015, n. 107, l'art. 25 del D.Lgs. 165/2001; l'art. 1 della L. 241/90; gli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017;
- **ESAMINATE** le esigenze organizzative correlate al funzionamento dell'istituzione scolastica in regime di sospensione dell'attività didattica in presenza;
- **TENUTO CONTO,** al riguardo, che l'art. 103 del richiamato D.L. 18/2020 stabilisce una **sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi** pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per tutto il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, ferma restando la necessità di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati;
- CONSIDERATO altresì che anche i termini dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino al 15 aprile 2020 (art. 103, comma 5, d.l. 18/2020)



SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Sede Legale: Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta (VR) - C.F. 91017190231

tel. 0442/85170 - fax 0442/419294 - e-mail: vric89300a@istruzione.it - PEC vric89300a@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccolognaveneta.edu.it

- CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2020 la consegna dei plichi raccomandati da parte degli operatori del servizio postale avverrà senza raccogliere la firma del destinatario, secondo le nuove modalità indicate all'art. 103, comma 5, del citato D.L. 18/2020;
- **CONSIDERATO** che con nota ministeriale n. 279 del 8 marzo 2020 è stata disposta **la proroga di 30 giorni** dei termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernenti **l'approvazione del Rendiconto**;
- **TENUTO CONTO** delle indicazioni fornite con la richiamata nota ministeriale n. 279/2020, di seguito ricordate:
 - le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o *on-line* e il ricevimento ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti;
 - sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020, e ridotti gli incontri in via telematica in modo da lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza;
- **TENUTO CONTO** che il medesimo Decreto legge n. 18/2020 introduce disposizioni normative che possono ulteriormente impegnare gli uffici amministrativi anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza:
 - art. 24: estensione permessi retribuiti L. 104/92 (12 giorni tra marzo e aprile);
 - art. 25: specifico congedo parentale per Covid-19 (15 giorni);
 - art. 77: ottenimento risorse finanziarie dal Ministero per l'acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti;
 - art. 88: predisposizione ed inoltro istanze di rimborso dei contratti di soggiorno e dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura;
 - art. 120: assegnazione agli studenti, in comodato uso, di dispositivi digitali per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza e/o per la connettività di rete; acquisizione o potenziamento delle piattaforme suddette; formazione del personale scolastico sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza.
 - art. 121: stipula contratti a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) personale ATA e Docente, provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per "potenziare" le attività di didattiche a distanza
- RILEVATO che nel periodo considerato dai provvedimenti emergenziali non sono previsti scrutini né esami, né deve essere effettuata l'attività di vigilanza sui minori; gli impianti e le apparecchiature non necessarie alla didattica a distanza non richiedono continuità di funzionamento e possono pertanto essere spente in assoluta sicurezza; non deve essere svolta attività di raccolta e smaltimento rifiuti speciali;
- **VERIFICATO** che sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici ed è stata garantita la salvaguardia dei materiali deperibili;



SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Sede Legale: Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta (VR) - C.F. 91017190231
tel. 0442/85170 - fax 0442/419294 - e-mail: vric89300a@istruzione.it - PEC vric89300a@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccolognaveneta.edu.it

CONSIDERATO che risulta possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche, anche di proprietà del personale, idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, e a verificarne la rispondenza agli obiettivi prefissati;

CONSIDERATE le mansioni proprie dei profili del personale ausiliario, tecnico, e amministrativo, previste dai vigenti CCNL;

VISTA la direttiva di massima al DSGA emanata in data 28/09/2019 e integrata con provvedimenti dell'11/03/2020, del 14/03/2020 e del 20/03/2020;

VISTO l'atto di individuazione delle attività indifferibili e lavoro agile registrato con prot. n. 1018/2.1.a del 20/032020;

VISTA la proposta del DSGA di variazione al Piano delle Attività del personale ATA, registrata con prot. 1019/2.1.a del 20/03/2020;

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. 1032 del 22 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" per cui all'art. 1 si statuisce che "È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" all'art. 1 c. 1 lett. d) stabilisce che "restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e)" e la lett e) "sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146";

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

DISPONE

- la conferma per tutto il personale amministrativo (DSGA e Assistenti Amministrativi) dell'Istituto Comprensivo di Cologna Veneta dell'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro, come previsto nel proprio provvedimento prot. n 1032 del 22/03/2020.
- La possibilità per il personale ATA Assistenti Amministrativi di visionare la documentazione cartacea presso gli Uffici previo accordo con il Dirigente Scolastico che ne curerà l'apertura e chiusura.



SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Sede Legale: Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta (VR) - C.F. 91017190231

tel. 0442/85170 - fax 0442/419294 - e-mail: vric89300a@pec.istruzione.it Sito web: www.iccolognaveneta.edu.it

- La conferma dell'avvenuta attivazione del trasferimento di chiamata dal numero telefonico dell'Istituto 0442 85170 per garantire la reperibilità dell'URP, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00.
- La conferma che per ogni necessità, l'utenza può contattare la scuola utilizzando i seguenti indirizzi mail istituzionali:

PEO: <u>vric89300a@istruzione.it</u>
 PEC: <u>vric89300a@pec.istruzione.it</u>

- Che il personale ATA con profilo di Collaboratore Scolastico accertata l'avvenuta disinfezione di tutti i plessi, dal 26 marzo al 3 aprile 2020, sia esentato dal servizio così come previsto dall'art. 87 c. 3 del D.L. 18 del 17/03/2020, in quanto l'apertura e la chiusura degli uffici in caso di attività indifferibili, viene garantita dal Dirigente Scolastico. Il periodo di "esenzione dal servizio" è inquadrabile nel disposto di cui all'art.1256 c.2, sia per l'impossibilità definitiva ad eseguire la prestazione da parte del lavoratore sia per l'interesse del datore di lavoro a non "conseguire" una prestazione lavorativa "non essenziale", dato l'attuale livello di erogazione del servizi pubblici essenziali commisurati all'interesse specifico dell'amministrazione a tutelare la salute dei lavoratori per come disposto dal D. L.vo 81/2008 in particolare dagli artt. 18 43 44 45 46 in combinato disposto con il summenzionato art. 87 c. 3 del D.L. 18 del 17/03/2020 e con la direttiva della FP 2/2020. Si conferma la richiesta di reperibilità telefonica per tutto il personale
- La presenza dei collaboratori scolastici e del personale amministrativo sarà assicurata, esclusivamente se necessario, per attività indifferibili, a richiesta del DSGA o del Dirigente Scolastico.
- Il DSGA (o il sostituto) garantisce la propria presenza presso gli uffici amministrativi dell'IC esclusivamente se necessario per attività indifferibili, su richiesta e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- Il presente documento va inteso come nuova integrazione alla Direttiva alla DSGA.
- Il Dirigente Scolastico, considerato il CCNL Area V del 2006, art. 15 dichiara che "in relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli", alla luce di quanto considerato prima, garantisce la presenza negli edifici scolastici per tutte quelle attività che dovessero presentarsi, essere ritenute indifferibili e che richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. Il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità tramite i contatti dell'Istituto sopra indicati e tramite l'indirizzo mail dirigente@iccolognaveneta.edu.it.

Relazioni sindacali di istituto

Del presente provvedimento è data informazione alla Rsu dell'istituto come previsto dall'art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.

Misure igienico-sanitarie

Tutto il personale, nel corso dell'orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al



SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Sede Legale: Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta (VR) - C.F. 91017190231

tel. 0442/85170 - fax 0442/419294 - e-mail: vric89300a@pec.istruzione.it Sito web: www.iccolognaveneta.edu.it

distanziamento tra le persone e all'uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.

La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro.

Nei locali può accedere solo personale autorizzato.

Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a mezzo telefono.

Ogni accesso ai locali dell'istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Le presenti direttive saranno implementate, ovvero modificate, in funzione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://www.iccolognaveneta.edu.it/

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in funzione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell'istituto. Ne sarà data comunicazione all'Ufficio Scolastico Territoriale, all'Ufficio Scolastico Regionale, ai Comuni di competenza e a tutti i destinatari previsti in capo al documento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Andrea Agostini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegati